REGOLAMENTO (CEE) N. 412/84 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1984

che rettifica i regolamenti (CEE) n. 282/84 e (CEE) n. 283/84 per quanto concerne talune date di applicazione delle azioni nel settore della ricerca e del miglioramento della qualità del latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/83 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che la Commissione, in virtù del regolamento (CEE) n. 282/84 (3), ha deciso di proseguire le azioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 723/78 e (CEE) n. 1024/78 concernenti la ricerca di mercati all'interno e all'esterno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che la Commissione, in virtù del regolamento (CEE) n. 283/84 (4), ha deciso di proseguire le azioni di cui al regolamento (CEE) n. 1271/78 concernenti il miglioramento della qualità del latte nella Comunità ;

considerando che talune date che figurano nei suddetti regolamenti non corrispondono a quelle presentate al parere del comitato di gestione ; che è pertanto necessario rettificare i due regolamenti in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 282/84 è rettificato come segue :

a) nell'articolo 1, paragrafo 3, la data « 1° agosto 1986 » è sostituita dalla data « 1° ottobre 1986 ».

b) Nell'articolo 3, paragrafo 1, la data « 15 febbraio 1984 » è sostituita dalla data « 1° aprile 1984 ».

c) L'articolo 5 è rettificato come segue :

— nel paragrafo 1 la data « 15 aprile 1984 » è sostituita dalla data « 1° giugno 1984 »,

— nel paragrafo 2 la data « 15 giugno 1984 » è sostituita dalla data « 1° agosto 1984 »,

— nel paragrafo 3 la data « 15 agosto 1984 » è sostituita dalla data « 1° ottobre 1984 ».

Articolo 2

Nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 283/84 la data « 1° marzo 1984 » è sostituita dalla data « 15 marzo 1984 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere del 6 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 6.
(3) GU n. L 32 del 3. 2. 1984, pag. 25.
(4) GU n. L 32 del 3. 2. 1984, pag. 28.